

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 - Componente 1

ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” - PROGETTO “DIGITALE FACILE IN EMILIA-ROMAGNA” (CUP J89E23000040006)

TRA

Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 52 (CF: 80062590379) in persona del Dirigente responsabile del Settore Digitalizzazione, Promozione, Comunicazione, Liquidazioni, **Fabio De Luigi** giusta delega disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 857 del 29/05/2023, in qualità di legale rappresentante della Regione Emilia-Romagna (di seguito “Soggetto attuatore”)

E

Comune di Reggio nell'Emilia (di seguito “Soggetto sub attuatore”), con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), Piazza Prampolini 1 CF. 00145920351 rappresentato da **Levi Nicoletta** la quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente Struttura di Policy Politiche di Partecipazione.

Di seguito denominate congiuntamente le Parti

PREMESSE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e in particolare l'art.2;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli*

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e in particolare l'articolo 41, comma 1 che ha modificato l'art.11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”.

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art.17 “*Danno significativi agli obiettivi ambientali*”;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, “*Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»*”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241,

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “*Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia*”, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla “*Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*”;

TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale al fine di supportare le attività di

gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di Missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e del citato decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna dell'Unità di Missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, ai sensi dell'art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da conseguire per ciascun investimento e misura;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare l'art.10 recante *“Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 convertito con modificazioni dalla legge. 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle

richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la Circolare del 14 dicembre 2021, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*”;

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Indicazioni Operative circa l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80/2021*”;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la Circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “*Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.*”;

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “*– Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 della Ragione Generale dello Stato recante: “*Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative*”;

VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 della Ragione Generale dello Stato recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la Circolare dell'11 agosto 2022 n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “*Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR*”;

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 della Ragioneria generale dello Stato recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTO il *Manuale di attuazione della Politica antifrode - all. 36 del Sistema di gestione e controllo*

dell'Unità di Missione PNRR - approvato con decreto del Coordinatore n. 5 del 12 agosto 2022;

CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del valore complessivo di 135.000.000,00 di euro, destina **132.000.000,00 di euro all'attivazione o potenziamento dei presidi/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che individueranno le PA locali** preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti (biblioteche, associazioni, scuole);

CONSIDERATO che per la predetta misura è previsto il seguente target "2.000.000 di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale" entro il 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che la allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 individua il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per la citata misura;

CONSIDERATO che la Misura 1.7.2. del PNRR richiede la collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e i soggetti attuatori della Misura stessa nella elaborazione dell'attuazione di un programma di intervento che garantisca il raggiungimento dell'obiettivo della Misura di potenziare le competenze digitali dei cittadini attraverso attività formative (formazione *one-to-one personalizzata erogata attraverso modalità di facilitazione digitale, tipicamente svolta sulla base della prenotazione del servizio e registrata nel sistema di monitoraggio; formazione in presenza e online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, svolta in sincronia dai centri di facilitazione digitale e registrata nel sistema di monitoraggio; formazione online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, anche in modalità autoapprendimento e asincrona ma necessariamente con iscrizione riportata nel sistema di monitoraggio svolto nell'ambito del catalogo formativo predisposto dalla rete dei servizi di facilitazione digitale e accessibile dalla conoscenza sistema di gestione implementato*) entro i tempi previsti dal PNRR e che il citato Dipartimento attraverso il *team di governance* centrale deve monitorare l'implementazione sulla base degli obiettivi definiti negli accordi, sfruttando una piattaforma di monitoraggio dedicata;

CONSIDERATO che il modello attuativo della Misura 1.7.2. è stato condiviso con la Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 21 giugno 2022 nel corso della quale sono stati approvati il modello di governance e:

- lo schema di Accordo;
- lo schema di Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale di ripartizione delle risorse finanziarie, dei nodi e target tra le regioni;
- le linee guida per la definizione del Piano Operativo;
- la tabella di ripartizione di risorse, punti/nodi e Target;
- la tabella su tempi, Milestone e Target;
- le FAQ emerse nel corso delle interlocuzioni con le Regioni.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 65/2022-PNRR del 24/06/2022 di approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie, dei nodi e target tra le regioni, della tabella su tempi, Milestone e Target, del format di Accordo e delle linee guida per la definizione del Piano Operativo, secondo quanto condiviso nella Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 21/06/2022;

VISTA la nota prot. DTD_PNRR-1717-P del 27 settembre 2022, con la quale il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha individuato la Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore di una parte della Misura 1.7.2 per un importo di euro 8.737.367,00 (ottomilionisettecentotrentasettemilatrecentosessantasette/00) IVA inclusa, all'interno dell'importo complessivo del PNRR, e ha richiesto la trasmissione del Piano Operativo dell'intervento con

l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target stessi, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive risorse;

PRESO ATTO che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha individuato per la Regione Emilia-Romagna i seguenti target da raggiungere:

- n. 199 punti di facilitazione da attivare sul territorio;
- n. 159.000 cittadini unici raggiunti dal servizio di facilitazione (target T1);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2200 del 12 dicembre 2022, con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto operativo "Digitale Facile" per l'attuazione di una parte importante dello sviluppo della cittadinanza digitale attraverso la creazione di una rete di servizi di facilitazione digitale, e lo schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e la Regione Emilia-Romagna "ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 'RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE'";

CONSIDERATO che la predetta Delibera, descrive le modalità previste per l'attuazione della rete di servizi di facilitazione attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali del territorio in qualità di enti sub-attuatori, da identificare tramite la pubblicazione di un Avviso non competitivo per un importo complessivo in contributi di Euro 8.000.000 (ottomilioni/00);

CONSIDERATO che con la predetta Delibera è stata conferita al Dirigente responsabile del Settore Digitalizzazione, Promozione, Comunicazione, Liquidazioni, la delega alla sottoscrizione dell'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e la Regione Emilia-Romagna;

VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti del DTD con prot. DTD_PNRR-2832-A del 14 dicembre 2022, con la quale il Regione Emilia-Romagna ha inoltrato il progetto operativo approvato con la suddetta Delibera;

CONSIDERATO che in data 11/01/2023 protocollo n. 29, Regione Emilia-Romagna ha notificato al Dipartimento per la trasformazione digitale la sottoscrizione dell'ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 'RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE';

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale acquisita da Regione Emilia Romagna con protocollo n. 0209013 del 6 marzo 2023, con la quale si comunica che l'Accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione della Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" Missione 1 - Componente 1 del PNRR è stato ammesso al visto di registrazione digitale della Corte dei Conti n. 561 del 22 febbraio 2023;

RITENUTO di poter conseguire i target citati con la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune tra le Parti e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATO che ai fini dell'attuazione della Misura prevista dal PNRR, appare necessario che il rapporto di collaborazione esecutiva tra il Soggetto attuatore e il soggetto sub-attuatore debba essere disciplinato attraverso uno strumento giuridico che individui competenze, responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione delle attività da svolgere, in conformità alla citata normativa nazionale e comunitaria;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che tale strumento risulta il più efficiente, proporzionato e adeguato a disciplinare l'attuazione della Misura 1.7.2 secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO che l'ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che *“(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;*

VISTA la Delibera di Giunta n. 857 del 29/05/2023 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato:

- lo schema di Avviso per la presentazione di progetti e richieste di intervento relativi al progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna” attuazione della Misura 1.7.2 del PNRR. Assegnazione di contributi per la realizzazione dei servizi di facilitazione;
- lo SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” - PROGETTO “DIGITALE FACILE IN EMILIA-ROMAGNA”;

CONSIDERATO che con la predetta Delibera è stata conferita al Dirigente Responsabile del Settore Dirigente responsabile del Settore Digitalizzazione, Promozione, Comunicazione, Liquidazioni, la delega alla sottoscrizione dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e i Soggetti sub-attuatori beneficiari dei contributi;

CONSIDERATO che il predetto Avviso è stato pubblicato sul BUR in data 01.06.2023;

VISTA la domanda di contributo per la realizzazione di interventi nell'ambito del progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna” trasmessa dall'Ente Comune di Reggio nell'Emilia in data 16/10/2023, acquisita agli atti da Regione Emilia-Romagna con protocollo n. PG/2023/1041386;

CONSIDERATO che il progetto presentato dall'Ente Comune di Reggio nell'Emilia è stato valutato da apposito Nucleo di Valutazione istituito da Regione Emilia-Romagna in seno alla Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese e che lo stesso progetto è stato ritenuto idoneo e ammissibile al contributo;

VISTA la determinazione n. 26987 del 21/12/2023 con la quale il Dirigente responsabile del Settore Digitalizzazione, Promozione, Comunicazione, Liquidazioni ha approvato il progetto presentato e il relativo contributo come da risultanze del Nucleo di Valutazione;

VISTA la determinazione n. 6382 del 28/03/2024 con la quale il Dirigente responsabile del Settore Digitalizzazione, Promozione, Comunicazione, Liquidazioni ha assegnato, concesso e impegnato le risorse finanziarie relative al contributo come da risultanze del Nucleo di Valutazione;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali, e che, pertanto, entrambe le Parti forniranno il proprio rispettivo contributo;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione ai

sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;
Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1. Le su esposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ai fini del presente Accordo si intende per:
 - a. Amministrazione titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, o anche solo “DTD”;
 - b. Soggetto Attuatore: la Regione Emilia-Romagna;
 - c. Soggetto Sub-attuatore: Ente singolo o Capofila a cui la Regione Emilia-Romagna ha delegato l'attuazione di una parte della Misura 1.7.2 per la specifica porzione di territorio regionale, per il presente Accordo il Comune di Reggio nell'Emilia;
 - d. le Parti: il Soggetto Attuatore e il Soggetto Sub-attuatore;
 - e. Soggetto realizzatore: soggetto del Terzo Settore e/o operatore economico individuato dal soggetto sub-attuatore come partner nella realizzazione del progetto di propria competenza;
 - f. Intervento: “Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione Digitale” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e assegnato dal Soggetto Attuatore al Soggetto Sub-attuatore per l'importo complessivo di Euro 227.500,00 (duecentoventisettemilacinquecento/00), numero Punti di facilitazione digitale 7, cittadini unici raggiunti dal servizio di facilitazione (target T1) 7.381;
 - g. Piano Operativo Regionale: documento trasmesso dal Soggetto Attuatore al Dipartimento per la trasformazione digitale, che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento a livello regionale;
 - h. Piano Operativo Locale: documento trasmesso dal Soggetto Sub-attuatore al Soggetto Attuatore, che descrive le attività progettuali identificate dal Soggetto Sub-attuatore, finalizzate al conseguimento dei target/milestone assegnati dal Soggetto Attuatore, da quest'ultimo approvato, oggetto e parte integrante del presente Accordo;
 - i. Referente di progetto: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata di coordinare tutte le attività previste dal Piano Operativo Locale, di tenere i rapporti con il team di progetto di Regione Emilia-Romagna ai fini del monitoraggio del buon andamento e la prevenzione delle criticità;
 - j. Coordinatore: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata di coordinare l'organizzazione e l'attività di tutti i punti di facilitazione digitale previsti nel Piano Operativo Locale e dei relativi facilitatori, nonché i rapporti con eventuali soggetti terzi che collaborano nella realizzazione ed erogazione dei servizi di facilitazione alla cittadinanza;
 - k. Punto di facilitazione digitale: centro di erogazione servizi di facilitazione dotato di

almeno una sede fisica e di almeno un facilitatore digitale, in grado di erogare una serie di servizi minimi definiti dal Soggetto Attuatore;

1. Facilitatore digitale: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata della gestione diretta dei servizi di un punto di facilitazione digitale e di erogazione del servizio alla cittadinanza;

ART. 2 - INTERESSE PUBBLICO COMUNE ALLE PARTI

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione Digitale della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR”.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l'intervento di cui sopra, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nel Piano Operativo Locale allegato e la relativa rendicontazione.

ART. 3 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione degli interventi elencati in premessa nell'ambito del PROGETTO “DIGITALE FACILE IN EMILIA-ROMAGNA” IN ATTUAZIONE DELLA MISURA PNRR 1.7.2 “CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE” (di seguito denominato “Progetto Digitale facile in ER”).
2. Con il presente Accordo si disciplinano i ruoli, i compiti e gli impegni delle Parti al fine del buon esito della realizzazione degli interventi in esame nell'ambito del Progetto Digitale facile in ER, nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle condizioni previste dal Progetto Digitale facile in ER.
3. Il Soggetto Attuatore, in particolare, affida al Soggetto Sub-attuatore, l'attuazione dell'intervento descritto nel Piano Operativo Locale alle condizioni di cui al presente Accordo.
4. La realizzazione dell'intervento/i è finanziata interamente con risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, nell'ambito del Misura 1.7.2. PNRR citata in premessa.

ART. 4 – COMPITI IN CARICO AL SOGGETTO ATTUATORE

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto Attuatore dell'intervento si obbliga a:
 - a. garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei target riferiti alla misura 1.7.2. “Rete di servizi di facilitazione digitale”, secondo quanto previsto dal Piano Operativo regionale, e, in particolare, contribuire, per quanto di competenza, a conseguire il target europeo a giugno 2026 di due milioni di cittadini coinvolti in iniziative di formazione;
 - b. svolgere rispetto ai Soggetti sub-attuatori attività di coordinamento per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di loro competenza, assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell'intervento;
 - c. rendere tempestivamente disponibile agli Enti sub-attuatori ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
 - d. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera

- considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione Centrale titolare di intervento sugli stessi;
- e. assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - f. assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese dei soggetti sub-attuatori, prima della loro rendicontazione all'Amministrazione titolare;
 - g. assicurare che le informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività, nonché quelle relative ai target definiti nel Piano Operativo Regionale, vengano fornite anche dai Soggetti Sub-attuatori nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 8;
 - h. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - i. comunicare all'Amministrazione titolare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - j. garantire e promuovere, anche da parte dei Soggetti sub-attuatori, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
 - k. verificare e convalidare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività dei Soggetti sub-attuatori;
 - l. monitorare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale, anche da parte dei Soggetti sub-attuatori;
 - m. monitorare l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte dei Soggetti sub-attuatori;
 - n. fornire su richiesta dell'Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
 - o. fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la

Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.;

- p. garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nel Piano operativo Regionale, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai progetti;

ART. 5 – COMPITI IN CARICO AL SOGGETTO SUB-ATTUATORE

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Sub-attuatore dell'intervento si obbliga a:
 - a. garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei target riferiti alla misura 1.7.2. "Rete di servizi di facilitazione digitale", secondo quanto previsto dal Piano Operativo Locale, e, in particolare, contribuire, per quanto di competenza, a conseguire il target europeo a giugno 2026 di due milioni di cittadini coinvolti in iniziative di formazione;
 - b. curare la predisposizione e l'attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo Locale allegato anche attivando come Soggetti realizzatori Enti del terzo settore in attività di co-progettazione ex D.Lgs 117/2017, sia attraverso forme di collaborazione con soggetti terzi, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023 dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità di cui alla L. 241/90;
 - c. svolgere rispetto ai Soggetti realizzatori coinvolti attività di coordinamento per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di loro competenza, assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell'intervento;
 - d. rendere tempestivamente disponibile agli Enti realizzatori ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
 - e. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Soggetto Attuatore sugli stessi;
 - f. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della Misura;
 - g. assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;

- h. assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese proprie e degli Enti realizzatori, prima della loro rendicontazione al Soggetto Attuatore;
- i. fornire le informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività, nonché quelle relative ai target definiti nel Piano Operativo Locale e tutti gli altri indicatori richiesti dal Soggetto Titolare dell'intervento, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 8;
- j. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- k. comunicare al Soggetto Attuatore le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- m. garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (Regis), mediante il caricamento diretto delle informazioni;
- n. garantire, anche da parte degli Soggetti realizzatori, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Soggetto attuatore, dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- o. produrre e consegnare al Soggetto Attuatore le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività;
- p. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale, anche da parte dei Soggetti realizzatori;
- q. garantire l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte dei Soggetti realizzatori;
- r. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici

- adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 6, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- s. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, attraverso l'alimentazione del sistema informativo di monitoraggio messo a disposizione dall'Amministrazione titolare della Misura, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
 - t. fornire su richiesta del Soggetto Attuatore ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
 - u. fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.;
 - v. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico del Soggetto Attuatore;
 - w. garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nel Piano operativo Locale, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo al Soggetto Attuatore le eventuali modifiche ai progetti;
 - x. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
 - y. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione Centrale titolare di Intervento;
 - z. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché lo stato di avanzamento degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;
 - aa. partecipare alle attività di coordinamento dei facilitatori organizzato da Regione Emilia-Romagna all'interno del progetto "Digitale facile in Emilia-Romagna";
 - bb. impegnarsi ad utilizzare gli strumenti tecnologici a supporto della diffusione del progetto "Digitale facile in Emilia-Romagna" e dei suoi servizi presso la popolazione che Regione realizzerà (es. sito web dedicato al progetto);

- cc. impegnarsi a realizzare quanto definito dal Tavolo di coordinamento del progetto che sarà istituito da Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle governance del progetto "Digitale facile in Emilia-Romagna";
- dd. partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati delle policy che saranno organizzate da Regione Emilia-Romagna.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Operativo regionale, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo locale, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria applicabile.
6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
7. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
8. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

ART. 7 – RISORSE E CIRCUITO FINANZIARIO

1. Per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, il Soggetto Attuatore riconosce al Soggetto sub-attuatore l'importo massimo di euro 227.500,00 (duecentoventisettemilacinquecento/00) IVA inclusa come contributo delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo Locale.
2. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, il

Soggetto Attuatore, su richiesta del Soggetto sub-attuatore, successivamente al ricevimento della comunicazione di attivazione di almeno il 50% dei Punti di facilitazione assegnati, rende disponibile su richiesta una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'importo di cui al comma 1, sul conto di tesoreria del Soggetto sub-attuatore, entro 90 giorni dalla richiesta compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

3. Le successive richieste di trasferimento delle risorse potranno essere inoltrate dal Soggetto sub-attuatore mediante il sistema regionale di monitoraggio Sfinge2020, dopo l'avvenuto trasferimento mediante apposito sistema di monitoraggio nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della documentazione attestante lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone. Il Soggetto attuatore, verificata la corretta alimentazione del citato sistema di monitoraggio nazionale, rende disponibili le risorse al Soggetto sub-attuatore. Il Soggetto sub-attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto.
4. L'ammontare complessivo dei trasferimenti dal Soggetto attuatore al Soggetto sub-attuatore non supera il 90% dell'importo riconosciuto di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto sub-attuatore tramite il sistema regionale di monitoraggio della richiesta attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del citato sistema di monitoraggio nazionale. Il Soggetto sub-attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto.
5. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo Locale, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate al Soggetto attuatore e dallo stesso autorizzate.

ART. 8 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il Soggetto sub-attuatore, secondo le indicazioni fornite dal Soggetto attuatore, deve garantire il monitoraggio dei dati di avanzamento del Piano Operativo Locale e del conseguimento di milestone e target attraverso l'alimentazione del sistema informativo Regis e del sistema informativo di monitoraggio messo a disposizione dall'Amministrazione titolare della Misura, nonché la raccolta di ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura attivata al fine di consentire l'espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 9 – RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali

stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art.7 comma 1, fino alla completa revoca del contributo, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Soggetto sub-attuatore si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore tali problematiche.
3. Qualora dalle verifiche del Soggetto attuatore, anche nell'ambito del Gruppo di Lavoro misto composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Titolare e del Soggetto attuatore previsto dall'art. 4 dell'Accordo tra le due Amministrazioni, risulti che il Soggetto sub-attuatore è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano Operativo Locale, il medesimo Soggetto attuatore, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo al Soggetto sub-attuatore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.
4. Nel caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini fissati dal Piano Operativo Locale allegato e/o mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, il Soggetto attuatore potrà revocare il contributo al Soggetto sub-attuatore.
5. In caso di mancato raggiungimento dei target di competenza del Soggetto sub-attuatore di cui al Piano operativo Locale allegato, a causa di un inadempimento imputabile ad un soggetto cui è stata affidata una procedura implementativa del Piano operativo locale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b del presente Accordo, il Soggetto sub-attuatore risponderà nei confronti del Soggetto attuatore dell'eventuale revoca/riduzione del sostegno da parte della Commissione ai sensi dell'art. 9 comma 1. Il Soggetto sub-attuatore potrà sempre agire in rivalsa nei confronti del soggetto terzo responsabile.
6. Il soggetto attuatore adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto sub-attuatore e agli Enti realizzatori, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dal Soggetto attuatore, in raccordo con l'Amministrazione titolare e il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

ART. 10 – DURATA ED EFFICACIA

1. Il presente Accordo ha durata sino al 30 giugno 2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento.

ART. 11 – MODIFICHE

1. Il presente Accordo e il Piano Operativo Locale possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 3.

ART. 12 – RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.

2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge.

3. Il presente Accordo si compone di 13 articoli e di un allegato Piano Operativo Locale ed è sottoscritto digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per il Soggetto attuatore

(Regione Emilia-Romagna)

*Il Dirigente responsabile del Settore
Digitalizzazione, Promozione,
Comunicazione, Liquidazioni*

Ing. Fabio De Luigi

Per il Soggetto sub-attuatore

(Comune di Reggio nell'Emilia)

*La Dirigente Struttura di Policy Politiche di
Partecipazione*

Dott.ssa Nicoletta Levi